



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI

Roma



0322850-2001

PU-GDAP-001-25/10/2001-0322850-2001

Alle Organizzazioni Sindacali

UIL Penitenziari

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Piazza Imerio, 21
00165 ROMA

Si.A.L.Pe. - S.A.G. - V.le Quattroventi, 247
00152 ROMA

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria
F.F.P. - C.I.S.A.L.
 Viale Giulio Cesare, 21
00192 ROMA

OGGETTO: Applicazione beneficio legge 17 luglio 1950, 539.

Si trasmette in allegato copia della ministeriale n.2093 datata 19 ottobre 2001 dell'Ufficio Centrale del Personale - Divisione V Sezione I, inerente a quanto indicato in oggetto.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B

UIL	1981
Data	29 OTT. 2001
Prot.	1568

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dr.ssa Pierina Conte

U/L Penitenziari
22.10.2001



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
DIVISIONE V SEZIONE I

Prot.n. 20.93

Roma, 19 OTT. 2001

Al Servizio Relazioni Sindacali

S E D E

OGGETTO: Applicazione beneficio legge 17 luglio 1950, n. 539.

Si comunica che questo Ufficio con ministeriale n. 294926 del 18.10.2001, ha trasmesso ad ogni Direzione gli elenchi degli aventi diritto al beneficio della legge indicata in oggetto, per il periodo 01.01.1987 - 31.12.1999.

Il beneficio sarà attribuito con il trattamento economico del prossimo mese di dicembre.

Gli importi arretrati saranno liquidati dalle Direzioni di appartenenza alle quali questa Divisione ha provveduto a comunicare i singoli importi annui spettanti, le decorrenze e le ritenute assistenziali e previdenziali da applicare.

Il Responsabile della Divisione
 Dott. Enzo TESTA

UIL Penitenziari

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 1950, n. 174.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

L. 15 luglio 1950, n. 539 ⁽¹⁾.

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ^(1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 1950, n. 174.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 12 agosto 1996, n. 500; Circ. 25 settembre 1998, n. 397;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 12 luglio 1996, n. 2680/96/4.2.55; Circ. 24 gennaio 1996, n. 114; Circ. 28 febbraio 1996, n. 1390; Circ. 12 luglio 1996, n. 2677; Circ. 12 luglio 1996, n. 2678; Circ. 12 luglio 1996, n. 2680; Circ. 29 agosto 1996, n. 6907; Circ. 26 ottobre 1996, n. 8739.

(giurisprudenza)

1. I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

2. Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1176 ⁽²⁾, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;

n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;

n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

UIL Penitenziari

(2) Recante norme in materia di graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

(giurisprudenza)

3. Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137⁽³⁾.

(3) Recava miglioramenti alle otto categorie di pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra. Vedi ora la L. 10 agosto 1950, n. 648, relativa al riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.